



COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 20 DEL 13-08-2019

**OGGETTO: ART. 194, D.LGS. 267/2000 RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:35, ed in prosecuzione, nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
BELLISARIO DONATO ENRICO - Sindaco	Presente
BALDESARRA SILVIA – Vicesindaco	Presente
PROSPERO PASQUALE – Assessore	Presente
NERI ENRICO	Presente
DE GASPERIS GIUSEPPE	Presente
SPERDUTI CARLO	Presente
LUCCI ROSSELLA	Presente
GUGLIETTI VALERIA	Presente
REALE ELVIO	Assente
SARRECCHIA CRISTIAN	Presente
SARRECCHIA ALESSANDRO	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco DONATO ENRICO BELLISARIO dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott. FRANCO LOI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 4e n.5 del 29.04.2019, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente non essendo imputabile ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce in quanto assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli: della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plmimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo N del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, deve essere disposta in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

PREMESSO CHE:

in data 06.11.2018 veniva notificato al Comune di Pescosolido il Decreto Ingiuntivo di pagamento, emesso dal Tribunale di Cassino n. 3564/2018 promosso dalla Ditta Iafrate Mara;

Con il citato decreto al Comune viene richiesto il pagamento nei confronti della Ditta Iafrate Mara della somma di €21.674,54, da decurtare della somma di € 4.238,28 relativa alla fattura n. 91 del 31.12.2016 pagata con mandato di pagamento n. 645 del 21.08.2018, oltre ad interessi come richiesto nel ricorso, nonché € 145,50 per spese, € 600,00 per compensi professionali, oltre oneri come per legge e successive occorrenze;

Oggetto del decreto sono il riconoscimento delle fatture alla Ditta Iafrate Mara per il servizio di ricovero e mantenimenti di cani randagi, nonché per il servizio di smaltimento delle carcasse di cani deceduti ;

Fattura n. 52 del 31.08.2016 per €. 2.986,58;

Fattura n. 24 del 30.04.2017 per €. 3.528,24;

Fattura n. 57 del 31.08.2017 per €. 4.293,18;

Fattura n. 74 del 31.10.2017 per €. 3.725,88;

Fattura n. 94 del 31.12.2017 per €. 2.902,38;

totale €. 17.436,26

- Spese legali €. 1.021,97

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

DATO ATTO che il debito verrà estinto nel modo seguente:

- per euro 15.000,00 in conto residui sul bilancio di previsione 2019;
- per euro 2.435,72 con variazione al bilancio di previsione 2019;
- per euro 1.021,97 in conto residui sul bilancio di previsione 2019;

VISTO:

il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (f UEL);

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

che l'art. 194 del D.Lgs. 267/ 2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:

f.to: Rag. Anna Giovanna D'Ambrosio;

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- di dare atto che il Revisore dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera in data 02.08.2019;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore della Ditta Iafrate Mara derivante dal decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Cassino n. 3564/2018 promosso dalla Ditta Iafrate Mara notificata al Comune di Pescosolido il 06.11.2018 per un importo complessivo di €. 21.674,54 decurtato della somma di €. 4.238,28 riferita alla fattura n. 91 del 31.12.2016 pagata con mandato n. 645/2018;
- di dare atto che l'importo trova copertura finanziaria sul bilancio finanziario 2019;
- di demandare tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 2 (Sarrecchia Cristian e Sarrecchia Alessandro);

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. //

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con separata votazione palese, con stesso esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to: Sig. DONATO ENRICO BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. FRANCO LOI

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 29.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. FRANCO LOI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pescosolido, 29.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. FRANCO LOI